

*Nota inviata via PEC/e-mail*

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Provveditorato Interreg. OO.PP. per la Sicilia e la Calabria  
Ufficio 3 - Tecnico e Opere Marittime per la Regione Sicilia

Al Dirigente

**ing. Giovanni Coppola**

*oopp.siciliacalabria-uff3@pec.mit.gov.it*

E p.c. Al Coordinatore del Comitato Iuniores  
Ing. Filippo Vivona  
*filippo.vivona@alice.it*

Al Presidente dell'Ordine  
degli Ingegneri della provincia di  
SIRACUSA

Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia  
LORO SEDI

*Prot. n. 55/2021*

*Palermo, 24/09/2021*

Oggetto: AUGUSTA (SR) – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE DELLA  
MARINA MILITARE, COMPRESORIO CASERMA VENUTI.  
RIF. PROT. U.0018590 DEL 16-09-2021  
PARERE

Con riferimento alla nota emarginata ed alla questione posta, si premette che questo organismo non ha competenza dirimente in materia di competenze professionali ed in generale di interpretazioni normative, che si attengono ai singoli Ordini, al CNI e al Ministero della Giustizia, secondo le rispettive attribuzioni. Pertanto questa Consulta esprime soltanto il proprio parere con valore di orientamento condiviso e nei limiti delle argomentazioni addotte.

Ciò premesso, per semplicità di esposizione, si riassume la questione posta.

Viene chiesto di conoscere se un Ingegnere Iunior, iscritto dunque alla Sezione B dell'Albo, abbia la competenza per la progettazione dei lavori in argomento, consistenti nell'efficientamento energetico di un fabbricato esistente avente 3 elevazioni fuori terra, comprendente la diagnosi energetica, il rivestimento termoisolante delle pareti esterne, l'isolamento del solaio di copertura, la sostituzione di infissi e altre opere di finitura.

Va innanzitutto richiamato, in via generale, quanto più volte affermato dal Consiglio Nazionale Ingegneri sulle competenze degli ingegneri iuniores e che cioè, accanto al supporto alle attività degli ingegneri, il D.P.R. n. 328/2001 attribuisce agli ingegneri iuniores la competenza all'esercizio di alcune attività autonome di progettazione, direzione dei lavori, stima e/o collaudo. In questi casi non si tratta

più di apporto collaborativo ma di attività che gli iscritti alla sezione B dell'albo possono svolgere in proprio rispetto agli *ingegneri*.

Nello svolgimento di queste attività di propria competenza, per tutti i settori, ai sensi del disposto del D.P.R. 328/2001, l'attività professionale dell'ingegnere *iunior* si caratterizza per l'utilizzo di metodologie "standardizzate" applicate alla progettazione di costruzioni semplici e di componenti, sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

In questo modo si stabilisce (al di fuori di quanto previsto dalla legge per l'individuazione puntuale delle relative attribuzioni) il confine fra l'ambito di competenza dell'*ingegnere* e quello dell'*ingegnere iunior*: il primo è autorizzato dalla legge, a prescindere dal tipo di attività posta in essere, ad impiegare metodologie innovative, presupponendo in capo al professionista una preparazione adeguata a tal fine. Il secondo, invece, nelle attività che gli competono, può solo ricorrere all'utilizzo di metodologie standardizzate, ossia già applicate in un elevato numero di casi precedenti e, pertanto, di uso corrente.

Per "*metodologia (o procedura) standardizzata*", deve intendersi l'applicazione di un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) comunemente usate per l'espletamento di attività analoghe a quelle trattate dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l'espletamento della sua prestazione. (Cfr. *Le competenze professionali degli ingegneri iuniores – Quaderni del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri*, Roma, luglio 2008).

**Nel caso in esame, dunque, non esistono dubbi che le prestazioni richieste presentino tutte le caratteristiche attinenti all'uso di metodologie standardizzate, in conformità all'art. 46 comma 3, DPR 328/2001, e rientrino ampiamente nelle competenze dell'ingegnere *iunior*, iscritto alla sezione B dell'albo nei settori a) e b).**

Ad abundantiam, si ricorda che gli ingegneri *iuniores*, iscritti ai settori a) e b), sono abilitati *ex se* all'esecuzione delle diagnosi energetiche e delle certificazioni energetiche degli edifici, ai sensi del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, senza la necessità di frequentare alcun corso di formazione. (cfr. Circolare CNI n. 367 del 29/10/2014, confermata da ultimo con parere prot. n. 1783 del 16/03/2017).

Nel caso presente, il possesso di una certificazione EGE aggiunge al professionista la qualifica di esperto in gestione dell'energia, e gli attribuisce una particolare specializzazione professionale nella diagnosi energetica, ricompresa tra quelle previste dal D. Lgs. 102/2014 (art. 8, comma 2).

Tutto quanto esposto e argomentato, il parere di questo organismo è nelle considerazioni che precedono.

Si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
*Franco Russo*



IL PRESIDENTE  
*Elvira Restivo*

